CAMERA DEI DEPUTATI N. 2307-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **CLERICI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZOLI)

E COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

nella seduta del 12 novembre 1951

—

Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note fra l'Italia e la Francia per la reciproca proroga dei termini di prescrizione delle cedole dei valori mobiliari, effettuati a Roma il 25 febbraio e il 28 giugno 1949

Presentata alla Presidenza il 5 marzo 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'annesso XVI del paragrafo *B* del Trattato di pace dispone che tutti i termini di prescrizione o di decadenza per la presentazione di cedole di interessi o di dividendi o per la presentazione di titoli sorteggiati o per altro motivo redimibili, così come in genere di qualsiasi diritto ad agire, tanto di cittadini delle Nazioni Unite quanto di cittadini italiani impediti all'esercizio dei diritti in questione a seguito dello stato di guerra, si avranno per sospesi per la durata della guerra, e ricominceranno a decorrere con l'entrata in vigore del Trattato.

In relazione a tale disposto i Governi italiano e francese con due scambi di Note effet-

tuati a Roma il 25 febbraio ed il 28 giugno 1949 hanno consensualmente prorogato i termini di prescrizione relativi alle cedole dei valori mobiliari e del debito pubblico tanto italiani quanto francesi, rispettivamente di proprietà di cittadini italiani e di cittadini francesi, nel modo seguente:

SCADENZA DELLE CEDOLE	DATA DI PRESCRIZIONE DELLE CEDOLE
Dal 1° ottobre 1936 al 5 settembre 1943.	Il 31 marzo 1949, 24 ore.
Dal 6 settembre 1943 al 5 giugno 1944.	Dal 1° aprile 1949 al 31 dicembre 1949, ogni cedola incorrendo nella prescrizione alla fine di 5 anni 6 mesi e 25 giorni.
Dal 6 giugno 1944 al 31 dicembre 1944.	Il 31 dicembre 1949.
A partire dal 1° gennaio 1945.	A partire dal 1° gennaio 1950 secondo le regole normali.

(*Lettere in data 25 febbraio 1949*).

e ancora

SCADENZA DELLE CEDOLE	DATA DI PRESCRIZIONE DELLE CEDOLE
Dal 25 settembre 1937 al 31 dicembre 1944.	Il 31 dicembre 1949 a 24 ore.
A partire dal 1° gennaio 1945.	A partire dal 1° gennaio 1950 secondo le regole normali.

(*Lettere 28 giugno 1949*).

Le dette Note sono espressamente richiamate nel disegno di legge e verranno pubblicate in appendice formandone così parte integrante.

Malgrado il ritardo della presentazione del progetto di legge (il 12 novembre 1951, a circa 30 mesi dalla data dell'ultimo scambio di note), e malgrado che oramai sia scaduto da oltre un anno anche l'ultimo termine delle stabilite proroghe, è necessario che il Parlamento voti il disegno di legge e lo ratifichi, per adeguare ad ogni effetto il nostro ordinamento giuridico interno ai termini stabiliti dai due Governi nelle Note sopradette.

CLERICI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

La proroga dei termini di prescrizione del diritto alla riscossione delle cedole dei valori mobiliari italiani appartenenti a cittadini francesi, comprese le cedole dei titoli del debito pubblico italiano, è regolata in conformità delle Note scambiate in data 25 febbraio 1949 e 28 giugno 1949, fra il Governo italiano e il Governo francese ed allegate alla presente legge.

ART. 2.

Per i titoli di debito pubblico italiano resta altresì ferma, qualora risulti più favorevole per i portatori francesi, l'applicazione della sospensione della prescrizione prevista nell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 febbraio 1945, n. 19.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA PER IL RIPRISTINO DEL RECIPROCO INVIO DI VALORI MOBILIARI EFFETTUATO A ROMA IL 25 FEBBRAIO 1949

Roma, li 25 febbraio 1949

Sua Eccellenza
Signor JAQUES FOUQUES DUPARC
Ambasciatore di Francia — Roma.

Signor Ambasciatore,

Con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Me référant à l'annexe 16 du paragraphe *B* du Traité de Paix concernant les délais de prescription, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement français a décidé de proroger jusqu'aux dates ci-après indiquées les délais pour la prescription des coupons de valeurs mobilières françaises appartenant à des Italiens, y compris les coupons des titres de la dette publique française.

Echéance des coupons	Date de prescription des coupons appartenant à des Italiens
Du 1er octobre 1936 au 5 septembre 1943.	Le 31 mars 1949, à 24 h.
Du 6 septembre 1943 au 5 juin 1944	Du 1er avril 1949 au 31 décembre 1949 chaque coupon se trouvant prescrit au bout de 5 ans, 6 mois et 25 jours.
Du 6 juin 1944 au 31 décembre 1944	Le 31 décembre 1949
A compter du 1er janvier 1945.	A compter du 1er janvier 1950, suivant les règles normales.

Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer que le Gouvernement italien est d'accord pour accorder des délais analogues pour l'encaissement des coupons de valeurs mobilières italiennes appartenant à des Français, y compris les coupons des titres de la dette publique italienne ».

Nel ringraziarLa per la cortese comunicazione, ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano è d'accordo per concedere dei termini analoghi di proroga per l'incasso delle cedole dei valori mobiliari italiani appartenenti a cittadini francesi, ivi comprese le cedole dei titoli del Debito Pubblico Italiano.

Gradisca, Signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione.

SFORZA.

SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA PER LA MODIFICA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLE CEDOLE DEI VALORI MOBILIARI FRANCESI IN POSSESSO DI CITTADINI ITALIANI EFFETTUATO A ROMA IL 28 GIUGNO 1949

Roma, li 28 giugno 1949

Sua Eccellenza
Signor JACQUES FOUQUES DUPARC
Ambasciatore di Francia — Roma.

Signor Ambasciatore,

Con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Me référant à ma lettre n. 84 du 25 février dernier, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement français est d'accord pour modifier comme suit les délais dont nous étions convenus pour la prescription des coupons de valeurs mobilières françaises appartenant à des Italiens, y compris les coupons des titres de la dette publique française.

Echéance des coupons	Date de prescription des coupons appartenant à des Italiens
du 25 septembre 1937 au 31 décembre 1944	Le 31 décembre 1949 à 24 h.
A compter du 1er janvier 1945	A compter du 1er janvier 1950, suivant les règles normales.

Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer que le Gouvernement italien est d'accord pour accorder des délais analogues pour l'encaissement des coupons de valeurs mobilières italiennes appartenant à des Français, y compris les coupons des titres de la dette publique italienne ».

Nel ringraziarLa per la cortese comunicazione, ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano è d'accordo per concedere dei termini analoghi di proroga per l'incasso delle cedole dei valori immobiliari italiani appartenenti a cittadini francesi ivi comprese le cedole dei titoli del Debito Pubblico Italiano.

Gradisca, Signor Ambasciatore, gli atti della mia alta considerazione.

SFORZA.